

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Roma 25/10/2018

Messaggio n. 3964

OGGETTO: *Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici ai sensi dell'articolo 1, comma 154 legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Esito monitoraggio e indicazioni per la liquidazione.*

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all'articolo 1, comma 154, reca disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. Con il messaggio Hermes n. 722 del 16 febbraio 2018 sono state fornite indicazioni in merito alla presentazione delle domande di prepensionamento entro il 2 marzo 2018. Con la successiva circolare n. 89 del 1 agosto 2018 sono state illustrate le disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici con particolare riferimento alle modalità di gestione delle domande, alla decorrenza della prestazione e al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa.

Con note Pei del 28 settembre 2018 e del 18 ottobre 2018 alle Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano interessate sono state trasmesse le domande di competenza nonché ulteriori indicazioni operative al fine dello svolgimento dell'attività di monitoraggio prevista dal punto 4) della circolare innanzi citata.

Esito del monitoraggio

A completamento della trasmissione dei riscontri da parte delle Direzioni interessate e, dalla verifica degli oneri associati alle domande trasmesse, è stata accertata la capienza, anche prospettica, degli stanziamenti previsti dall'art. 1 comma 154 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Le Direzioni interessate possono, pertanto, procedere immediatamente alla liquidazione del trattamento pensionistico per le domande per cui è stato comunicato il possesso dei requisiti a seguito delle citate note PEI del 28 settembre e 18 ottobre 2018.

Allo stesso modo potrà procedersi anche per le domande al momento comunicate come giacenti qualora, a seguito di ulteriori verifiche, sia constatata la ricorrenza dei previsti requisiti in quanto la capienza degli stanziamenti è stata già verificata anche con riferimento alle predette posizioni.

Rendite vitalizie

Qualora alla formazione della provvista contributiva abbiano concorso, in maniera determinante per il raggiungimento del requisito contributivo, periodi riconosciuti a seguito di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962, le Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano avranno cura, prima della liquidazione del trattamento pensionistico, di sottoporre a controllo di secondo livello le relative pratiche di costituzione della rendita in parola.

Modalità di liquidazione

Con il citato messaggio n. 722/2018 è stato comunicato l'inquadramento delle domande dei beneficiari della disposizione in argomento.

Si richiama quindi l'attenzione delle sedi affinché tutte le domande in questione siano correttamente codificate nel prodotto domanda: "Prepensionamento Editoria art. 1 c. 154 L.205/2017". Le domande eventualmente presentate ad altro titolo devono essere eliminate e acquisite con il prodotto dedicato.

Il prepensionamento deve essere calcolato con le regole ordinarie:

- la decorrenza deve essere fissata dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e non dal mese successivo alla data di presentazione della domanda;
- l'anzianità contributiva effettivamente posseduta va incrementata di un MASSIMO di 156 settimane da accreditare a titolo di beneficio

La liquidazione deve essere effettuata con la procedura IVSREING.

Per ciascun lavoratore deve essere indicato nel folder "liquidazione pensione - istruttoria", il codice azienda di riferimento, selezionato fra quelli riportati in allegato 1.

Nel folder "maggiorazioni/benefici" è previsto l'inserimento del numero settimane beneficio (GP1 SETBEN) mentre il tipo beneficio (GP1AV61 02) è precompilato con la dicitura PREPENSIONAMENTO

Per consentire la rilevazione degli oneri derivanti dall'applicazione della norma in esame, la procedura di liquidazione richiede, nel folder "oneri", l'acquisizione di due date di scadenza del beneficio:

a. cessazione beneficio - sottogruppo 905, per indicare la data di raggiungimento dei requisiti utili all'accesso al prepensionamento con le regole vigenti per la generalità dei prepensionamenti (DPR 28 ottobre 2013, n. 157, circolare n.86/2014). Tale data deve essere individuata ipotizzando che il lavoratore avrebbe continuato a lavorare, quindi con proiezione teorica della contribuzione dall'ultimo contributo presente in archivio.

Si rammenta che il requisito contributivo ordinario di accesso al prepensionamento è pari:

- per il 2018, a 37 anni e 7 mesi (1954 settimane)
- dal 2019, a 38 anni (1976 settimane).

b. cessazione beneficio - sottogruppo 901, per indicare la data di accesso a pensione di vecchiaia con le regole vigenti (legge 214/2011, circolare 35/2012).

Il modello di liquidazione riporta l'indicazione che la pensione è liquidata ai sensi dell'articolo 1, comma 154 legge 27 dicembre 2017, n. 205.